

TI_GERICHTE 50.2023.1 vom 10. März 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-03-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.2023.1

FR: TI_GERICHTE 50.2023.1 du 10 mars 2020

IT: TI_GERICHTE 50.2023.1 del 10 marzo 2020

Regeste

Espropriazione materiale. Attribuzione alla zona residenziale alla quale è sovrapposto un vincolo ZEIC

Erwägungen

E. 2

). Già solo per questo motivo, la si può considerare come un comparto autonomo rispetto ai territori circostanti. Nemmeno presenta del resto le qualità di una Baulücke. Poi, si trova al margine nord del nucleo vecchio di Bré, dal quale è distanziata da una fascia di costruzioni più diradate e, soprattutto a sud e a est, da terreni anch'essi privi di costruzioni che in parte degradano fortemente verso il lago di Lugano. Sul confine nord del fondo, lungo via _____, vi sono invece alcuni edifici abitativi, che peraltro sono sorti in parte successivamente alla data determinante (1993), come ben si rileva dalle viste aeree tratte dal sito www.swisstopo.ch. Anche a ovest, lungo il sentiero _____, alla data determinante la maggior parte dei terreni era ancora ineditata. Considerato il comparto più ampio in cui si inserisce e le peculiarità della particella, si può senza ombra di dubbio affermare, con il Tribunale di espropriazione, che la proprietà, situata all'esterno dell'insediamento ristretto, non appartiene ad alcun comprensorio densamente edificato ai sensi della giurisprudenza. Nemmeno questa evenienza viene quindi in soccorso al riconoscimento di un'indennità per espropriazione materiale. 5.3. Da escludere pure un indennizzo per motivi di buona fede, che la ricorrente abbozza appena, senza particolari approfondimenti, adducendo che per anni essa ha collaborato con l'Autorità cittadina, la quale in via conclusiva ha sempre lasciato intendere all'istante che sarebbe stata indennizzata o che avrebbe potuto costruire (ricorso n. 24 pag. 13; cfr. anche osservazioni aggiuntive del 2 ottobre 2023, n. 4). Se ciò fosse riferito ai contatti avuti con l'Autorità comunale a partire dal 2003, dopo l'inoltro della richiesta di risarcimento per espropriazione materiale, agli atti non risulta alcunché circa promesse o garanzie per l'edificabilità futura del fondo o, in caso contrario, per un qualsiasi risarcimento. Sarebbero in ogni caso ininfluenti ai fini del presente giudizio, poiché posteriori alla data determinante. 6. 6.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Cade quindi nel vuoto anche la richiesta del Comune di Lugano di completare la procedura di espropriazione materiale con quella di espropriazione formale di tutto il fondo in oggetto (art. 6 Lespr). 6.2. La tassa di giudizio, che tiene conto della lesione del diritto di essere sentito per carenza di motivazione, segue la soccombenza della ricorrente. Il Comune rifonderà a quest'ultima congrue ripetibili (art. 47 e 49 LPAMM per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-, già anticipata, è posta a carico della ricorrente. Alla medesima è restituito l'importo di fr. 1'000.- versato in eccesso. Il Comune di Lugano verserà fr. 1'000.- alla ricorrente a titolo di

ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La

presidente

La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.